

Cassazione civile sez. II ordinanza 24 ottobre 2023, n. 29511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo	- Presidente -
Dott. GRASSO Giuseppe	- Consigliere -
Dott. PAPA Patrizia	- Consigliere -
Dott. VARRONE Luca	- rel. Consigliere -
Dott. AMATO Cristina	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20487/2020 R.G. proposto da:

D.B. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO  
PENTIMALLI, N. 43, presso lo studio dell'avvocato DANIELE PEPPE, che  
lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI  
GIOVE, n. 21, presso lo studio dell'avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo  
rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 22566/2019 depositata il  
22/11/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023  
dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. La società D.B. e il condominio di (Omissis) con ricorso dinanzi al giudice di pace di Roma proponevano opposizione avverso le determinazioni dirigenziali con le quali Roma Capitale a conclusione del procedimento amministrativo aveva respinto i loro ricorsi amministrativi avverso i verbali con cui gli ispettori AMA avevano riscontrato l'erroneo inserimento nei contenitori dei rifiuti posti all'interno del condominio e comminato le relative sanzioni nei confronti dei ricorrenti (condominio e amministratore).

2. Il Giudice di pace di Roma respingeva l'opposizione e dichiarava la legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

3. I ricorrenti proponevano appello avverso la sentenza del giudice di pace.

4. Roma capitale si costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto.

5. Il Tribunale di Roma, quale il giudice d'appello, rigettava il gravame e confermava le delibere impugnate. In particolare il giudice dell'appello richiamava il regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Roma n. 105 del 2005 e le successive ordinanze del sindaco che avevano reso obbligatoria la raccolta differenziata con la previsione di sanzioni per il mancato rispetto delle norme ed evidenziava che ogni condominio romano si vedeva assegnato dei contenitori per la raccolta differenziata di scarti alimentari organici e materiali non riciclabili che, non potendo essere lasciati per strada, dovevano essere custoditi all'interno della pertinenza condominiale. Tali contenitori erano svuotati secondo un calendario stabilito dall'operatore e con ingresso nella pertinenza condominiale. I rifiuti consegnati o differenziati in modo errato erano lasciati sul posto con un bollino di errato conferimento, fatte salve le sanzioni previste. In altri termini gli accertatori, in caso di errore apponevano un avviso del mancato rispetto delle regole e al controllo successivo, in caso di mancata correzione dell'errore si procedeva con la sanzione.

Nella specie l'amministratore di condominio aveva ricevuto i verbali di contestazione per errori nella differenziazione dei rifiuti.

Gli appellanti contestavano la sussistenza di un obbligo di custodia che, invece, il Tribunale riteneva esistente in base al regolamento comunale che aveva la sua legittimazione in base al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 secondo cui i Comuni dovevano disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento. Secondo il Tribunale non rilevava neanche la mancata prova del fatto che il bidone apposto nell'androne condominiale fosse stato consegnato al condominio. Infatti, lo sfruttamento reiterato e incontestato da parte del condominio dell'attività di raccolta differenziata da parte degli operatori dell'AMA per la presenza dei bidoni all'interno dell'androne lo individuava quale titolare dell'area in cui contenitori erano stati collocati e quindi quale soggetto obbligato. In ogni caso il condominio ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6 era obbligato in solido con l'autore della violazione per la non corretta raccolta differenziata incombendo la violazione anche sul proprietario condomino trasgressore.

6. D.B. e il condominio di (Omissis) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

7. Roma capitale si è costituita con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: assenza di obbligo di custodia in capo al condominio, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, e dell'art. 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105 del 2005 nonché degli

artt. 1803 e 1325 c.c. della L. n. 689 del 1981 e dell'art. 2697 c.c. oltre che degli [artt. 112,113](#) e 116 c.p.c. sull'assenza dell'obbligo di custodia in capo al condominio e sull'onere della prova.

A parere dei ricorrenti non vi è alcun riscontro normativo o regolamentare in base al quale i contenitori dovrebbero essere custoditi in area di pertinenza condominiale ed esposti tramite soggetto terzo individuato dall'amministratore nei giorni e negli orari di raccolta secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea in modo da consentire agli operatori l'agevole ritiro dei rifiuti.

A parere dei ricorrenti i cassonetti per i rifiuti sarebbero stati dati in comodato d'uso gratuito al condominio. Quest'ultimo non ha mai deliberato di voler concludere tale contratto di comodato, né di accettare una proposta contrattuale mai formulata dalla pubblica amministrazione. Inoltre, non sarebbe veritiera l'affermazione secondo la quale il posizionamento e lo sfruttamento dei bidoni sarebbero incontestati. Il regolamento n. 105 del 2005 non prevede quanto affermato dalla sentenza impugnata.

L'amministrazione non avrebbe fornito alcuna prova della sussistenza dell'obbligo di custodia posto a fondamento della contestazione di violazione ovvero di aver assegnato con modalità corrette i contenitori di rifiuti al condominio ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. [112,113,115](#) e [116c.p.c.](#), [dell'art. 62](#) del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti numero [105 del 2005 e della L. n. 689 del 1981](#) sulla inesigibilità della prestazione sull'assenza di colpa nonché sull'obbligazione in solido dell'amministratore.

La censura attiene al difetto di illiceità della condotta ascritta e comunque alla non punibilità della stessa. Nella specie, secondo i ricorrenti ci si troverebbe al cospetto di una inammissibile responsabilità oggettiva laddove si pretende di sanzionare i ricorrenti pur non essendovi alcun obbligo di vigilanza o essendo comunque materialmente impossibile attuare la suddetta vigilanza e custodia.

Il giudice del gravame ha affermato l'applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 6 che, tuttavia, secondo i ricorrenti non è applicabile al caso di specie, essendo ignoto il responsabile della violazione. La sentenza in ogni caso non avrebbe fornito alcuna risposta alle doglianze circa l'inquadrabilità della responsabilità del condominio nell'ambito della responsabilità oggettiva in contrasto con l'impianto di cui alla L. n. 689 del 1981.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: sulla condanna del condominio al pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio. Il giudice dell'appello ha rigettato il gravame e confermato la sentenza di primo grado liquidando le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio modificando con ciò la sentenza di primo grado che invece aveva disposto la compensazione delle spese.

Tale decisione è in contrasto con gli artt. 91 c.p.c. e artt. 342 e 343 c.p.c. non essendo stato proposto appello incidentale volto alla modifica della statuizione di compensazione delle spese da parte della Roma capitale. Il giudice, dunque, ha violato l'art. 112 c.p.c. e le norme indicate in rubrica. Peraltro, la liquidazione in ogni caso sarebbe ingiustificata e resa in violazione del decreto ministeriale e dei parametri in esso indicati.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia circa la denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del regolamento comunale numero 105 del 2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c., dell'art. [112c.p.c., dell'art. 65](#) del regolamento comunale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12.

Da un lato l'amministrazione avrebbe applicato una sanzione in misura superiore al massimo edittale pari ad Euro 300, dall'altro non vi sarebbe alcuna motivazione sulla ragione a sostegno dell'adozione del massimo.

5. Preliminarmente la Corte ritiene doversi verificare di ufficio il rispetto del principio di legalità e di tipicità della norma sanzionatoria rappresentata dall'art. 14, comma 7, del regolamento del Comune di Roma n. 105 del 2005, la cui violazione, peraltro è anche dedotta dalla parte ricorrente nei primi due motivi di ricorso, sia pure in modo non precipuamente articolato e con scarso rigore in ordine all'inquadramento delle norme violate. Infatti, con le censure proposte con i suddetti motivi, sostanzialmente si sostiene la non sanzionabilità in astratto della condotta contestata ai ricorrenti.

Ad ogni modo, al di là della interpretazione dei motivi nel senso sopra indicato, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1 è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluta, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 4962 del 2020; Sez. 2, Sent. n. 17403 del 2008, conf. Sez. 2, Ord. n. 35791 del 2021, non massimata).

Si è osservato, infatti, che, se pure il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato dalla legge, nelle sue linee essenziali, in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda, con conseguente divieto per il giudice di pronunciarsi su motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte dalle parti, tale principio, tuttavia, non può essere applicato in maniera acritica ed automatica, ma deve essere coordinato con i principi informativi della disciplina posta dalla legge in materia di sanzioni amministrative,

in particolare con il principio di legalità espresso dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in forza del quale nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il fatto. Di conseguenza la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della stessa funzione giurisdizionale, con obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la sua eventuale violazione.

Sotto altro e concorrente profilo, uno dei molti corollari che possono farsi discendere dal principio di legalità può essere espresso con l'affermazione secondo cui lo stesso potere di irrogazione della sanzione amministrativa deve trovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella disposizione di legge che vieta e punisce la condotta sanzionata. Il che, mutando solo prospettiva, equivale a dire che l'indagine in ordine alla esistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi sanziona il comportamento ascritto al ricorrente nel provvedimento amministrativo investe il tema della sussistenza, in generale, dello stesso potere sanzionatorio e, quindi, del fondamento giuridico stesso del provvedimento opposto e non si risolve, pertanto, nell'accertamento di una mera causa di illegittimità dell'atto. Ne è prova la considerazione che il giudice, quando pronuncia sulla fondatezza o infondatezza dell'opposizione, non può non pronunciarsi - ovviamente in via del tutto implicita laddove la questione non sia stata espressamente sollevata - anche sulla esistenza e sull'applicazione della norma che sanziona quel determinato comportamento e che, specularmente, gli stessi motivi di opposizione investono sempre anche il tema dell'accertamento dell'esistenza della norma di legge su cui l'autorità che ha adottato l'ordinanza ingiunzione giustifica la sanzione irrogata. L'indagine circa la esistenza della norma di legge sanzionatoria costituisce pertanto un presupposto - logico e giuridico insieme - implicito di qualsiasi decisione giudiziaria in materia di opposizione a sanzione ed è operazione manifestamente diversa da quella che si svolge ai fini dell'accertamento dei vizi del provvedimento sanzionatorio, la quale, risolvendosi nella verifica della presenza di cause di difformità del provvedimento opposto rispetto allo schema delineato dalla legge, presuppone pur sempre la sussistenza di un modello legale cui ricondurre il contenuto del provvedimento.

5.2 Inoltre, deve precisarsi che, trattandosi di una questione di puro diritto non è necessario stimolare il contraddittorio. Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 1617 del 2022).

5.3 Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve osservarsi che la condotta sanzionata è prevista dagli artt. 14, comma 7, e 60 del regolamento del Comune di Roma adottato con Delib. n. 105 nella seduta del 12 maggio 2005.

Il suddetto regolamento è stato emanato in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21 (Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti,

91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) che testualmente prevede che: "i Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono: "a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f); e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. d)".

L'art. 14, comma 7, del regolamento del Comune di Roma n. 105 adottato con Delib. 12 maggio 2005 a sua volta prevede che: "E' fatto obbligo agli utenti o all'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati".

5.4 Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità, ha affermato che: "la L. n. 689 del 1981, art. 1 avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un'ordinanza del sindaco. E' stato chiarito che il principio di legalità fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 si concreta in un regime di "riserva assoluta" di legge, ma l'efficacia di tale riserva - a differenza della riserva di legge assoluta prevista con riguardo all'illecito penale direttamente dall'art. 25 Cost. - non è di rango costituzionale in quanto la materia delle sanzioni amministrative sul piano costituzionale è riconducibile all'art. 23 Cost., che stabilisce solo una riserva di legge di natura relativa; essa opera sul piano della forza di legge ordinaria, con l'effetto che senza una legge che deroghi al suddetto art. 1 non è possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori (Sez. 1, sent. n. 12367 del 6 novembre 1999). Come affermato di recente dalla Corte costituzionale, con sentenza del 18 gennaio 2021, n. 5, e con sentenza n. 134 del 2019, il potere sanzionatorio amministrativo - che il legislatore regionale ben può esercitare, nelle materie di propria competenza - resta comunque soggetto alla riserva di legge relativa (di cui) all'art. 23 Cost. in

quanto anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo - di fonte statale o regionale che sia - si pone, in effetti, un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia - ancora - alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò per ragioni analoghe a quelle sottese al principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità (sent. n. 32 del 2020, punto 4.3.1 del considerato in diritto): abusi che possono radicarsi tanto nell'arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio. Questa esigenza è stata, del resto, già posta in evidenza da una risalente pronuncia del giudice delle leggi, che ha altresì ricollegato espressamente la ratio della necessaria "prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione)" delle sanzioni amministrative al principio di imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., oltre che alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (sent. n. 447 del 1988).

Tutto ciò impone che a predeterminare i presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio sia l'organo legislativo (statale o regionale), il quale rappresenta l'intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze, nell'ambito di un procedimento pubblico e trasparente, la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge (sent. n. 230 del 2012); mentre tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo, sia pure ancora di carattere generale.

D'altra parte, la natura di riserva relativa di legge "non può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione normativa "in bianco" (...), senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini" (Corte Cost., sent. n. 115 del 2011, e numerosi precedenti ivi richiamati).

Tale principio implica dunque che - laddove la legge rinvia a un successivo provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento - sia comunque la legge stessa a definire i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità dell'amministrazione (sent. n. 174 del 2017; in senso analogo, sentt. n. 83 del 2015 e n. 435 del 2001) (Sezione II civile ord. 17 giugno 2022, n. 19696).

5.3 Tutto ciò premesso sul piano generale, venendo al caso in esame, come si è detto, la fonte attributiva del potere regolamentare dei Comuni nella materia della gestione dei rifiuti urbani nell'anno di entrata in vigore del regolamento del Comune di Roma (2005) era il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21. Tale norma, tuttavia, non contemplava, né direttamente né indirettamente, la possibilità nell'ambito della raccolta differenziata di cui alla lettera c) (modalità del conferimento, della raccolta

differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi) di introdurre una sanzione per la violazione dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati i contenitori loro assegnati.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento del Comune di Roma, infatti, prevede una prestazione, o obbligo positivo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori, in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli amministratori di condominio e in luoghi di proprietà condominiale, e, dunque, anch'essa privata. In tal caso, trattandosi di un obbligo di fare imposto ai privati, in luoghi di proprietà privata, la materia e a maggior ragione riservata alla legge, rendendosi necessario che sia il legislatore, a disciplinare la prestazione ed i presupposti per richiederla, o quantomeno a dettare i principi e l'indirizzo della disciplina da dettare successivamente in sede amministrativa tramite regolamenti.

Nella specie manca la fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio limitatamente a questa singola ipotesi particolare. D'altra parte, deve evidenziarsi anche che, la fonte regolamentare come sopra riportata (art. 14, comma 7, regolamento comunale) è del tutto generica e priva di contenuto specifico e tipizzante la condotta sanzionabile e, dunque, illegittima anche sotto il profilo della tipicità della condotta. Deve richiamarsi in proposito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui il principio di tipicità e di riserva di legge fissato in materia delle sanzioni amministrative dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, senza tuttavia escludere che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. In altri termini il rispetto del principio di tipicità e legalità nell'ambito dell'illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, anche se si ammette che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Sez. 2, Sentenza n. 7371 del 2009).

La copertura legislativa dell'atto impugnato non può essere rinvenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 7 e 7-bis. Infatti, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7 prevede che il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto. Invece, come si è detto, il potere regolamentare attribuito dall'art. 21 non ricomprendeva né direttamente, né indirettamente quello di prevedere in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli amministratori di condominio, il più volte citato obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata.

Inoltre, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7 bis richiamato all'art. 64 medesimo regolamento, prevede una diversa sanzione pecuniaria da applicarsi solo in via residuale "salvo diversa disposizione di legge", per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali. Infatti, tale norma indica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, mentre il regolamento del Comune di Roma ha introdotto una sanzione da 50 a 300 Euro per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 14, comma 7 oggetto della contestazione in esame.

Infine, deve evidenziarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che: l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6 avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (Sez. 2 -, Sentenza n. 4561 del 14/02/2023, Rv. 666879 - 01).

6. La Corte, pertanto, decidendo sul ricorso, previa disapplicazione del regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Roma n. 105 del 2005, limitatamente al combinato disposto degli artt. 14, comma 7, e 64 e 65 nella parte in cui sanzionano con la somma da Euro 50 a Euro 300 la condotta degli utenti o dell'amministratore di condominio che non rispettano l'obbligo di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori loro assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. annulla le determinazioni dirigenziali opposte.

8. Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso, e nel merito, cassa la sentenza impugnata e, accolta la opposizione proposta dai ricorrenti, annulla le determinazioni dirigenziali opposte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 27 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2023

